

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 1^a seduta pubblica venerdì 15 marzo 2013, alle ore 11, con il seguente

Ordine del giorno:

- I. Costituzione dell'Ufficio di Presidenza provvisorio.
- II. Costituzione della Giunta provvisoria per la verifica dei poteri e proclamazione dei senatori subentranti.
- III. Votazione per l'elezione del Presidente.

13A02152

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 1^a seduta pubblica per venerdì 15 marzo 2013, alle ore 10,30, con il seguente

Ordine del giorno:

1. - Costituzione dell'Ufficio provvisorio di Presidenza.
2. - Costituzione della Giunta delle elezioni provvisoria e proclamazione di deputati subentranti.
3. - Elezione del Presidente.

13A02151

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 novembre 2012.

Organizzazione del Dipartimento della protezione civile.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353 recante «Legge-quadro in materia di incendi boschivi», in particolare l'articolo 7, comma 2.bis, introdotto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 convertito dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, ed in particolare l'art. 4;

Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

Visto l'art. 5-*bis*, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che rinvia, per l'organizzazione del Dipartimento della protezione civile, ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'art. 7, comma 3, e dell'art. 9, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 2010, recante «Modifiche all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile»;

Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'art. 13, comma 3, dello stesso che dispone che «al fine di assicurare la più compiuta attuazione delle disposizioni di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150, nell'ambito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente l'organizzazione del Dipartimento della protezione civile, sono disciplinate le relative competenze senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato»;

Considerato altresì che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 13, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, è prevista l'istituzione dell'Ufficio stampa del capo del Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in particolare l'articolo 21 che prevede che il Dipartimento della protezione civile si articola in non più di sette Uffici ed in non più di trentaquattro servizi e si avvale altresì di un Vice Capo Dipartimento scelto tra i dirigenti di pri-



ma fascia, di un consigliere giuridico, di un coordinatore dell'Ufficio stampa, nonché di un ulteriore dirigente di prima fascia con compiti di consulenza, studio e ricerca;

Ravvisata, pertanto, la necessità di rideterminare l'articolazione del Dipartimento della protezione civile adeguandone l'organizzazione alle misure introdotte dalle recenti disposizioni in materia di contenimento della spesa delle amministrazioni pubbliche;

Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Decreta:

Art. 1.

Funzioni del Dipartimento della protezione civile

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio di Ministri – Segretariato Generale il Dipartimento della protezione civile, di seguito denominato Dipartimento, è la struttura di cui all'art. 21 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, organizzato secondo le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Il capo del Dipartimento ed il vice capo Dipartimento

1. Il capo del Dipartimento assicura l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo delle attività del Dipartimento della protezione civile.

2. Il vice capo Dipartimento coadiuva il capo Dipartimento nello svolgimento delle sue funzioni e può sostituirlo in tutti i suoi compiti e responsabilità in caso di vacanza, assenza od impedimento di qualsiasi natura e durata. In particolare il vice capo Dipartimento sovrintende alle attività di competenza dell'Ufficio V - amministrazione e bilancio nonché a quelle legate alla gestione stralcio conseguente alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2.bis, della legge 21 novembre 2000, n. 353, così come introdotto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 convertito dalla legge 12 luglio 2012, n. 100.

Art. 3.

Uffici e servizi

1. Il Dipartimento comprende i seguenti uffici, di livello dirigenziale generale:

- a) ufficio relazioni istituzionali;
- b) ufficio I - volontariato, formazione e comunicazione;
- c) ufficio II - rischi idrogeologici e antropici;
- d) ufficio III - rischio sismico e vulcanico;
- e) ufficio IV - gestione delle emergenze;
- f) ufficio V - amministrazione e bilancio;
- g) ufficio VI - risorse umane e strumentali.

2. L'ufficio relazioni istituzionali, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale non generale:

- a) servizio rapporti con il sistema nazionale di protezione civile;
- b) servizio relazioni internazionali;
- c) servizio studi e ricerche.

3. L'ufficio I – volontariato, formazione e comunicazione, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale non generale:

- a) servizio volontariato;
- b) servizio formazione;
- c) servizio per la diffusione della conoscenza della protezione civile;
- d) servizio comunicazione e relazioni con il pubblico.

4. L'ufficio II – rischi idrogeologici e antropici, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale non generale:

- a) servizio centro funzionale centrale – settore idro e settore meteo;
- b) servizio rischio idrogeologico, idraulico, idrico, marittimo e costiero;
- c) servizio rischio ambientale;
- d) servizio rischio tecnologico;
- e) servizio rischio incendi boschivi e di interfaccia;
- f) servizio ispettivo e monitoraggio tecnico degli interventi strutturali e post-emergenza.

5. L'ufficio III - rischio sismico e vulcanico, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale non generale:

- a) servizio pericolosità e rischio sismico;
- b) servizio vulnerabilità, normativa tecnica e interventi di mitigazione;
- c) servizio gestione tecnica post-evento;
- d) servizio monitoraggio sismico del territorio;
- e) servizio rischio vulcanico.

6. L'ufficio IV - gestione delle emergenze, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale non generale:

- a) servizio coordinamento della sala situazioni Italia e monitoraggio del territorio (SISTEMA) ed emergenze marittime (COEMM);
- b) servizio procedure, pianificazioni di emergenza ed esercitazioni;
- c) servizio gestione delle risorse in emergenza;
- d) servizio emergenza sanitaria e assistenza alla popolazione;
- e) servizio mobilità e servizi essenziali;
- f) servizio telecomunicazioni in emergenza;
- g) servizio coordinamento aereo unificato (COAU).

7. L'ufficio V - amministrazione e bilancio, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale non generale:

- a) servizio politiche contrattuali;
- b) servizio affari amministrativi;
- c) servizio affari finanziari.

8. L'ufficio VI – risorse umane e strumentali, si articola nei seguenti servizi, di livello dirigenziale non generale:

- a) servizio gestione ed organizzazione del personale;



b) servizio gestione degli immobili, autoparco e sicurezza sui luoghi di lavoro;

c) servizio controllo interno;

d) servizio informatica e sistemi per le comunicazioni.

9. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento operano:

a) il vice capo del Dipartimento con funzioni vicarie;

b) il consigliere giuridico, prescelto tra i magistrati amministrativi, anche collocati in posizione di fuori ruolo, o tra gli avvocati dello Stato, è preposto al settore per gli affari giuridici, parlamentari e delle ordinanze di protezione civile. Nell'ambito di detto settore opera il servizio del contenzioso di livello dirigenziale non generale;

c) l'ufficio Stampa del capo del Dipartimento di cui all'art. 13, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90;

d) un dirigente di prima fascia con compiti di consulenza, studio e ricerca.

e) il seguente servizio di livello dirigenziale non generale:

servizio di segreteria del capo del Dipartimento presso cui è incardinato il nucleo operativo di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21.

Art. 4.

Abrogazioni

1. E' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 2010, recante: «Modifiche all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile».

Roma, 7 novembre 2012

*p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri*
CATRICALÀ

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2012

Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 184

13A01949

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2013.

Costituzione dell'Azienda ospedaliero-universitaria «S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona-Scuola Medica Salernitana».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, recante: «Disciplina dei rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed università a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419»;

Visto in particolare l'art. 2 del suddetto decreto legislativo, che, al comma 1, sancisce che la collaborazione tra Servizio sanitario nazionale ed università si realizza attraverso aziende ospedaliero-universitarie aventi autonoma

personalità giuridica e che, al comma 2, ne individua le tipologie organizzative, alla lettera a) in aziende ospedaliere integrate con il Servizio Sanitario Nazionale e alla lettera b) in aziende ospedaliere integrate con l'università;

Visto l'articolo 8, comma 2 del richiamato decreto, che stabilisce che la realizzazione di nuove aziende ospedaliere integrate con il Servizio Sanitario Nazionale, oltre quelle di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) dello stesso, deve essere preventivamente autorizzata con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza Stato-Regioni, tenendo conto del fabbisogno formativo complessivo del Paese e della localizzazione delle strutture formative già esistenti;

Visto il suddetto comma 2 dell'articolo 8, che stabilisce che alla costituzione delle nuove aziende ospedaliere universitarie, nonché di quelle di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n. 517 del 1999, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la nota del 16 gennaio 2013 della Giunta Regionale della Campania indirizzata al Ministro della salute e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con la quale è stata avanzata istanza al fine di avviare il procedimento, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo n. 517 del 1999, per la costituzione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona – Scuola Medica Salernitana;

Visto il Decreto n. 7 del 16 gennaio 2013 del Presidente della Regione Campania, adottato in qualità di Commissario *ad acta* per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario, avente ad oggetto «Approvazione del Protocollo di Intesa tra Regione Campania e l'Università degli studi di Salerno e proposta di costituzione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona – Scuola Medica Salernitana. Modifiche e integrazioni ai decreti n. 136 del 19.10.2012 e n. 143 del 26.11.2012»;

Tenuto conto che presso l'Università degli Studi di Salerno è attivo, a decorrere dall'anno accademico 2006/2007 il corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e che, dall'anno accademico 2012/2013 sono attivi i corsi di laurea sanitaria in Infermieristica, Infermieristica pediatrica, Ostetricia e fisioterapia;

Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro della salute del 29 gennaio 2013, con il quale è stata autorizzata la costituzione dell'Azienda ospedaliero-universitaria «S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona – Scuola Medica Salernitana» tra l'Azienda ospedaliera «S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona» e l'Università degli Studi di Salerno, tenuto conto del fabbisogno formativo complessivo del Paese concernente le professioni dei medici chirurghi e delle altre professioni sanitarie, nonché della esistenza dell'Università degli Studi di Salerno;

Vista la proposta del Ministro della salute, di concerto con Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica di costituzione, nella Regione Campania, dell'Azienda ospedaliero-universitaria «S. Giovanni di

